

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

04 settembre 2015 ore 06:00

Singapore ok per la voluntary disclosure

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Filippo Barba - Loconte & Partners, Avvocato**

Dalla circolare n. 27/E del 2015 dell'Agenzia delle Entrate arriva la conferma: le intese fiscali siglate prima dell'entrata in vigore della legge n. 186/2014 sulla voluntary disclosure garantiranno ai contribuenti il trattamento più favorevole in sede di adesione. Via libera, dunque, alla Repubblica di Singapore, a Malta, Cipro, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud. In presenza di attività detenute in Paesi che abbiano già stipulato con l'Italia intese fiscali conformi agli standard fissati dall'art. 26 del Modello OCSE, vigenti a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 186/2014, può trovare applicazione, secondo le specifiche modalità, “[...] sia con riguardo all’ambito temporale che ai profili sanzionatori [...]” la disciplina di favore prevista dalla voluntary disclosure.

Il documento di prassi diramato dall'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e risposte ai quesiti formulati dagli addetti ai lavori in relazione alle numerose criticità e zone d'ombra della disciplina sulla **voluntary disclosure**.

Tra i temi affrontati anche la possibilità di beneficiare del trattamento più “favorevole” previsto *ex lege* per quei contribuenti che detengono - o abbiano detenuto - in periodi d'imposta ancora accertabili dall'Amministrazione finanziaria, attività patrimoniali o finanziarie in Paesi che, precedentemente all'entrata in vigore delle norme sulla voluntary disclosure, avevano già stipulato accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni.

Leggi anche:

- [“Voluntary disclosure in una circolare i nuovi chiarimenti delle Entrate”](#)
- [“Voluntary disclosure risposte a quesiti e indicazioni operative”](#)
- [“Voluntary disclosure effetti estesi a IVIE e IVAFE”](#)
- [“Voluntary disclosure e cause di inammissibilità, i chiarimenti delle Entrate”](#)
- [“Fuori dalla voluntary disclosure i procuratori con mera delega ad operare”](#)

A questo punto, infatti, è opportuno ricordare che la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha previsto una **speciale finestra temporale di 60 giorni** dall'entrata in vigore della disciplina sulla voluntary disclosure per la **stipula di intese** con le Autorità fiscali estere ai sensi dell'art. 26 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni, rubricato “Exchange of information”.

Come noto, la stipula di tali accordi, finalizzati come visto a garantire un effettivo scambio di informazioni tra Stati, consente, altresì, ai contribuenti italiani che detengono illecitamente attività in detti Paesi, di beneficiare delle **condizioni più favorevoli** previste dalla procedura di voluntary disclosure tanto dal punto di vista temporale quanto sanzionatorio, con ovvi, importantissimi riflessi sulla determinazione del quantum da versare all'Erario per il perfezionamento della procedura.

In particolare, non può essere trascurato che, in ragione del mutamento del contesto internazionale registrato negli ultimi anni, certamente più sensibilizzato alla collaborazione ed alla trasparenza tra Stati contro l'evasione fiscale internazionale, anche come strumento per il superamento della crisi economica globale, ha profondamente ridisegnato la mappa dei paradisi fiscali.

Orbene, nello *spatium temporis* concesso - per quanto relativamente limitato - alcune delle più importanti **roccaforti del segreto bancario** hanno “capitolato”, segnando con ciò una chiara inversione di tendenza rispetto al recente passato.

Il riferimento è, naturalmente, al **Principato di Monaco**, alla **Svizzera** ed al **Liechtenstein**, in cui sono tutt'ora localizzati gran parte dei capitali detenuti illecitamente all'estero dai contribuenti italiani, i quali, in virtù degli accordi fiscali sottoscritti, sono definiti Paesi non Black list, o Black list con accordo, ed equiparati ai fini sanzionatori, ai Paesi rientranti nella white list.

Svizzera

- “Italia-Svizzera firmato l'accordo sullo scambio di informazioni”
- “Dall'intesa Italia-Svizzera una spinta alla voluntary disclosure”

Liechtenstein

- “Scambio di informazioni, firmato l'accordo Italia-Liechtenstein”
- “Intesa Italia-Liechtenstein sullo scambio di informazioni fiscali”

Principato di Monaco

- “Scambio di informazioni, accordo con il Principato di Monaco”
- “Italia e Principato di Monaco intesa imminente sull'accordo fiscale”

Leggi anche:

- “Scambio di informazioni via libera ai Ddl di ratifica”

Invero, le intese fiscali tempestivamente stipulate dai rispettivi governi, unitamente alla modifica normativa apportata dal decreto **Milleproroghe** in tema di **quadro RW**, lasciavano presagire il grande successo dell'intera operazione di rientro dei capitali, poi frenata dalle problematiche interpretative relative alla disciplina del **raddoppio dei termini di accertamento** in caso di **fattispecie di rilevanza penale**, oggetto della recente approvazione - risolutiva - da parte del Consiglio dei Ministri, all'interno del pacchetto contenuto nel decreto sulla **certezza del diritto** nei rapporti tra Fisco e contribuente (D.Lgs. n. 128/2015).

Leggi anche “Certezza del diritto e raddoppio dei termini riparte la voluntary disclosure”

Ebbene, ritornando al tema centrale, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito anche nella circolare n. 27/E/2015 quanto già affermato, sul punto, in occasione della circolare 10/E del 13 marzo scorso, contenente le prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria.

In particolare, conclude l'Agenzia delle Entrate senza mezzi termini, in presenza di attività detenute in Paesi che abbiano già stipulato con l'Italia intese fiscali conformi agli standard fissati dall'art. 26 del Modello OCSE, vigenti a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 186/2014, può trovare applicazione, secondo le specifiche modalità, “[...] sia con riguardo all'ambito temporale che ai profili sanzionatori [...]” la **disciplina “di favore” prevista dalla voluntary disclosure**. Ma il documento di prassi va anche oltre.

Prendendo in esame, *in primis*, il caso della Repubblica di **Singapore**, con cui l'accordo sullo scambio di informazioni è entrato in vigore il 19 ottobre 2012 con legge n. 157/2012, allarga il campo d'indagine anche ai quei Paesi considerati Stati o territori a regime fiscale privilegiato con riferimento ai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, con ciò riferendosi in particolare a **Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud**, nei confronti dei quali, in virtù delle intese fiscali stipulate negli ultimi anni troverà, dunque, **piena applicazione** il regime premiale previsto dalla disciplina sulla voluntary disclosure.

Copyright © - Riproduzione riservata